

Le istanze della Fnovi passano alla Commissione consultiva del farmaco veterinario

Prosegue il confronto con la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Il documento della Fnovi, "Farmaco Veterinario: uso in deroga", fa da scaletta per la discussione e per le decisioni del tavolo ministeriale. Per alcune proposte sarà necessario un livello consultivo superiore.



- **Delle soluzioni indicate dalla Fnovi** (cfr 30giorni, febbraio 2010) qualcuna è già stata accolta dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario e qualcun'altra è stata promossa ad un livello consultivo superiore. Alcune modifiche, infatti, saranno possibili solo attraverso la revisione del Decreto legislativo 193/06, previa convocazione della **Commissione consultiva ministeriale del farmaco veterinario**. A questo stesso organismo saranno sottoposte anche le istanze di competenza europea ed altre questioni aperte evidenziate nel documento della Fnovi.

Il 22 aprile il confronto al Ministero della salute ha fatto grandi passi avanti. Si è chiarito come la "detenzione" di farmaci da utilizzare in deroga, anche presso gli allevamenti autorizzati per le scorte, non corrisponda al loro "uso" in deroga e dunque non sia da sanzionare. Sulle multe, elevatissime, per l'utilizzo di *econor valnemulina*, si è chiarito che la normativa di riferimento è il Decreto legislativo 90/93 che separa le sanzioni a carico dei produttori di mangimi medicati da quelle

a carico dei medici veterinari.

Sui **mangimi medicati**, è passato il distinguo fra il concetto di "deroga" presente nel decreto legislativo 90/93 sui mangimi medicati e nel decreto 193/06 sul farmaco veterinario: la "deroga alla fabbricazione" con una sola premiscela non fa scattare il concetto di uso in deroga presente nel 193/06. Pertanto, in caso di mangime con più premiscele (fino a 4) di cui nessuna usata in deroga ai sensi del Codice del farmaco, **il veterinario può applicare il tempo di sospensione previsto dalla premiscela con il tempo di sospensione più lungo.**

Rappresentate le esigenze e le criticità relative alla **indisponibilità di alcuni principi attivi indispensabili alla pratica clinica** produrremo ed inoltreremo al Ministero un elenco di patologie orfane sia per animali da compagnia che da reddito, nonché di molecole con Lmr inesistenti per animali da reddito (es. lidocaina/bovini).

Per **l'apicoltura** è stata annunciata una sperimentazione da parte del Ministero per risolvere i problemi della disponibilità del farmaco in questo settore ma è stato anche ribadito che, in assenza totale di segnalazioni di farmacovigilanza, alla luce delle vigenti normative, l'utilizzo di acido ossalico, o di altre molecole, non è consentito. Tra le istanze chiarite, anche quella **sull'uso in deroga dei farmaci omeopatici negli animali da reddito. Riconosciuta la dignità della scelta omeopatica come scelta terapeutica primaria che non deve essere interrotta dall'uso a cascata e che consente anche in questo dispositivo un tempo di sospensione pari a zero** salvo i casi in cui il Regolamento europeo 37/10 prevede la presenza di Lmr. In tal caso, vanno applicati i tempi cautelativi dell'uso a cascata.